



BANCO di LUCCA e del TIRRENO S.p.A.

Gruppo Bancario  La Cassa di Ravenna

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n° 285 del 17 dicembre 2013,
1° aggiornamento del 6 maggio 2014: Titolo IV , Capitolo 1 "Governano Societario"

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2015

Sommario

1. PREMESSA	1
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	2
3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	3
4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
4.1. CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEI CONSIGLIERI	4
4.2. CUMULO DI INCARICHI	6
4.3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
5. NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI	8
6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI.....	9
7. MODALITÀ DI ELEZIONE	10

1.PREMESSA

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce per le banche condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; assicura, inoltre, condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli delle Autorità di vigilanza.

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi sociali siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della normativa di riferimento;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca e che operino con autonomia di giudizio.

E' pertanto opportuno che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere e definire, nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014" e successivi aggiornamenti.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo, la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

- identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il "profilo teorico" dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Gli stessi risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia.

La composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, così come individuata nel seguito del documento, è coerente, inoltre, con quanto emerso nell'ambito dell'attività di autovalutazione del Consiglio condotta nel corso dei mesi di luglio e agosto 2014.

3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel sistema di governo societario adottato dal Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente Statuto sono riservati all'Assemblea.

Tale articolo riserva poi all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le altre:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica e il controllo strategico dei rischi;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale ed eventuali dirigenti e qualunque altro provvedimento relativo ai predetti;
- la nomina e la revoca dell'eventuale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda, dei principali regolamenti interni nonché la definizione dei programmi di assunzione del personale;
- l'assunzione, la variazione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali.

4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Caratteristiche professionali dei Consiglieri

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti l'incarico loro assegnato, che siano in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed esperienza adeguato alle complessità operative e dimensionali del Banco, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e formalizzati dalla legislazione e dallo Statuto. Occorre, inoltre, che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio nella sua globalità sia in grado di gestire efficacemente le diverse situazioni su cui può

Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione

essere chiamato a deliberare. E' infine opportuno che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età, genere e possibilmente anche di provenienza geografica.

Gli amministratori vengono scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tra quei soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di significativa dimensione;
- attività professionali in materia inerente il settore creditizio, finanziario, immobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività bancaria;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche e finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esperienza complessiva deve essere di almeno un quinquennio; egli deve aver svolto, per un congruo periodo, l'attività di amministrazione di una Banca.

I Consiglieri o potenziali tali devono, inoltre, possedere ulteriori requisiti di eleggibilità, relativi alle loro aree di conoscenza e specializzazione, come illustrate di seguito:

Aree di Conoscenza	Business Bancario
	Dinamiche del sistema economico – finanziario
	Regolamentazione della Finanza
	Metodologia di gestione e controllo dei rischi

Aree di Specializzazione	Governano e controllo	Corporate Governance
		Sistema dei controlli interni
		Risk Management
	Business	Normativa di riferimento
		Commerciale/Marketing
		Crediti

Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione

		Finanza
	Supporto	Contabilità, Amministrazione e Fiscale
		Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT

Al fine di consentire la verifica del possesso di tali requisiti da parte del Consiglio di amministrazione, l'aspirante Consigliere esprime un'autovalutazione sul proprio livello di conoscenza per ciascuno dei quattro ambiti di conoscenza e per ciascuno dei nove ambiti di specializzazione, sulla base del seguente grado di giudizio:

- "completamente adeguato"
- "sostanzialmente adeguato"
- "parzialmente adeguato"
- "inadeguato"

L'aspirante Consigliere, per poter ricoprire l'incarico, deve quindi rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità, sia in relazione alle sue aree di conoscenza che a quelle di specializzazione:

AREE DI CONOSCENZA	REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ
Business Bancario	Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza: <ol style="list-style-type: none"> 1. "sostanzialmente adeguata" per almeno due delle quattro aree di conoscenza; <i>oppure</i> 2. "completamente adeguata" per almeno una delle quattro aree di conoscenza.
Dinamiche del sistema economico – finanziario	
Regolamentazione della Finanza	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ
Governo e controllo	Corporate Governance	Il Consigliere o aspirante tale deve possedere un'esperienza: <ol style="list-style-type: none"> 1. "sostanzialmente adeguata" per almeno quattro delle nove aree di specializzazione <i>oppure</i> 2. "completamente adeguata" per almeno due delle nove aree di specializzazione.
	Sistema dei controlli interni	
	Risk Management	
	Normativa di riferimento	
Business	Commerciale/Marketing	
	Crediti	

	<i>Finanza</i>	
<i>Supporto</i>	<i>Contabilità, Amministrazione e Fiscale</i>	
	<i>Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT</i>	

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed eventuale indipendenza dei componenti del Consiglio, nonché alla verifica in ordine al rispetto dei requisiti di eleggibilità ed alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

4.2. Cumulo di incarichi

Come previsto dalle "Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014", al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

L'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore comporta una sua valutazione preventiva in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto altresì delle attività lavorative e professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società bancarie, finanziarie ed assicurative anche di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Medesimo accertamento viene eseguito periodicamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Con apposito regolamento interno ("Regolamento limiti al cumulo degli incarichi"), approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono infatti previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Per i limiti al cumulo degli incarichi ed in particolare per la definizione dei limiti e per le modalità di verifica degli stessi si rinvia al predetto Regolamento.

4.3. Composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno ha identificato la propria composizione ottimale individuando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, secondo un adeguato mix di conoscenze ed esperienze.

<i>AREE DI CONOSCENZA</i>	<i>COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>
Business Bancario	Possesso di un livello di conoscenza quanto meno “sostanzialmente adeguato”, per ciascuna delle quattro aree, da parte di almeno la metà dei componenti del Consiglio.
Dinamiche del sistema economico – finanziario	
Regolamentazione della Finanza	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	

<i>AREE DI SPECIALIZZAZIONE</i>	<i>COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	
<i>Governo e controllo</i>	<i>Corporate Governance</i>	Possesso di un livello di esperienza quanto meno “sostanzialmente adeguato”, per ciascuna delle nove aree, da parte di almeno due dei componenti del Consiglio.
	<i>Sistema dei controlli interni</i>	
	<i>Risk Management</i>	
	<i>Normativa di riferimento</i>	
<i>Business</i>	<i>Commerciale/Marketing</i>	
	<i>Crediti</i>	
	<i>Finanza</i>	
<i>Supporto</i>	<i>Contabilità, Amministrazione e Fiscale</i>	
	<i>Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT</i>	

5. NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Per effetto delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 9 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione è composto fino a 9 membri (articolo 10 dello Statuto). Dal punto di vista quantitativo, alla luce anche delle indicazioni espresse dalla Banca d’Italia in merito all’opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell’organo con funzione di

Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione

supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni del Banco e alla luce dei compiti e delle responsabilità previste in capo al Consiglio di Amministrazione per il corretto svolgimento della sua funzione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione possa essere considerato ottimale. Tale numero di componenti si ritiene possa infatti garantire la compresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità, nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

Le dimensioni del Banco, nonché la specificità del settore in cui opera, richiedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti in possesso di una pluralità di conoscenze, esperienze, competenze generali e specialistiche, attinenti ai diversi ambiti di gestione della Banca, e che sia presente un adeguato livello di diversificazione dei componenti in termini di età e genere.

6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Particolare importanza riveste l'attività di vigilanza e presidio svolta dagli amministratori indipendenti nell'ambito del rischio di conflitti di interesse nonché nella valutazione delle operazioni con parti correlate alla luce delle disposizioni Consob e Banca d'Italia in materia.

Per effetto delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 9 aprile 2015, nel Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del TUF.

Il requisito di indipendenza è valutato dal Consiglio di Amministrazione.

7. MODALITÀ DI ELEZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci (art.10 dello Statuto Sociale).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea a norma del codice civile; qualora per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la metà degli amministratori, l'intero consiglio viene considerato dimissionario, tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo consiglio.